



COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania

UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE

DEL COMMERCIO SULLE

AREE PUBBLICHE

Adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. del

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina del commercio su aree pubbliche nel Comune di Paternò, in attuazione della L.R. 1.3.95 n. 18, in seguito definita " legge ", integrata e modificata dalla L.R. 8.1.96 n.2 ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni.

2 - Ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana, o comunque per almeno cinque giorni la settimana; detto commercio per semplificazione in seguito verrà definito di TIPO A;
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana, che saranno stabiliti dal Comune; detto commercio per semplificazione in seguito verrà definito di TIPO B;
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante; detto commercio per semplificazione in seguito verrà definito di TIPO C.

ARTICOLO 2

MERCATI DI TIPO A e B

1 - Il Comune istituisce e gestisce i mercati di minuta vendita.

2 - Sono Mercati di minuta vendita quelli destinati alla vendita al minuto di merci da effettuarsi mediante banchi od altri mezzi mobili su aree pubbliche attrezzate, anche coperte.

3 - L'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali è stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'apposita Commissione di cui all' art. 32 del presente regolamento.

4 - Il Comune organizza ed esercita direttamente i servizi di direzione, vigilanza, polizia annonaria per il rispetto delle leggi e dei regolamenti generali e locali.

5 - Il Comune esercita, inoltre, attraverso l'Autorità Sanitaria Locale competente, la vigilanza sulla salubrità degli alimenti e delle bevande, sull'igiene del suolo e degli impianti.

6 - Lo spostamento di luogo e di data dei mercati di minuta vendita è disposto dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di mercato di cui al successivo art. 34, nel rispetto della legge.

7 - Lo spostamento del mercato temporaneo o definitivo può essere operato per :

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) motivi di ordine pubblico;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico sanitari.

L'Amministrazione comunica detto spostamento attraverso avvisi affissi all'interno del mercato

da trasferire non meno di quindici giorni prima la data del trasferimento.

8 - Il Sindaco per i motivi previsti nel comma precedente qualora essi siano improrogabili ed urgenti è autorizzato a predisporre lo spostamento temporaneo del mercato o parte di esso, allo scopo, sentita l'apposita Commissione di cui all' art. 34 del presente regolamento, adotta apposito atto con il quale autorizza lo spostamento stesso stabilendone i tempi, le modalità di riassegnazione dei posteggi e quant'altro necessita per la buona riuscita dell'operazione.

9 - In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto esistenti.

10 - La giornata di mercato può essere anticipata se ricade in giornata festiva al giorno precedente.

ARTICOLO 3

AREA DI MERCATO * ZONE * SETTORI DI VENDITA

1 - Nell'ambito del territorio del Comune di Paternò attualmente esistono tre Mercati Storici di tipo "B" :

- Il " Mercato del LUNEDI' " sito in zona Fonte Maimonide con n.189 posteggi e precisamente nell'area compresa tra il velodromo e lo stadio Falcone - Borsellino meglio identificata nella planimetria - All. A 11;

- Il " Mercato del GIOVEDI' " sito in zona Fonte Maimonide con n.189 posteggi e precisamente nell'area compresa tra il velodromo e lo stadio Falcone - Borsellino meglio identificata nella planimetria - All. A 11

- Il " Mercato del SABATO " sito in zona Fonte Maimonide con n.189 posteggi e precisamente nell'area compresa tra il velodromo e lo stadio Falcone - Borsellino meglio identificata nella planimetria - All. A 11. Nella planimetria dovranno essere indicati:

a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;

c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati a disposizione di chiunque volesse consultarla.

2 - Nell'ambito del territorio del Comune di Paternò attualmente esiste inoltre il seguente mercato di TIPO A, costituito dai seguenti posteggi meglio identificati nelle planimetrie allegate:

- Via Fonte Maimonide somministrazione alimenti e bevande All. A1
- Piazza Vitt. Veneto somministrazione alimenti e bevande All. A2
- Via Duca degli Abruzzi somministrazione alimenti e bevande All. A3
- Via Vitt. Emanuele somministrazione alimenti e bevande All. A4
- interno Villa Moncada somministrazione alimenti e bevande All. A5
- Via Fiume somministrazione alimenti e bevande All. A6

mercato sarà svolto in forma straordinaria anche durante le festività. I posteggi che avranno una superficie massima di 4 mq. sono individuati nelle allegate planimetrie :

1) Via Poggio	All. A 24	Posteggio n. 1
2) Via Roma	All. A 25	Posteggio n. 2
3) Via Fiume	All. A 26	Posteggio n. 3
4) Piazza Purgatorio	All. A 27	Posteggio n. 4
5) Via Canonico Renna	All. A 28	Posteggio n. 5
6) Via Convento	All. A 29	Posteggio n. 6
7) Piazza Don Pino Puglisi	All. A 30	Posteggio n. 7
8) Piazza Vitt. Veneto	All. A 31	Posteggio n. 8
9) Via Circumvallazione nn. 331-333	All. A 32	Posteggio n. 9

6 bis - Viene istituito un mercato di Tipologia B costituito da numero 20 posteggi situati all'interno della Piazza Nino La Russa destinati all'esposizione ed alla vendita di oggetti e mobili di antiquariato e prodotti tipici dell'artigianato locale. Tale mercato potrà essere svolto con cadenza bisettimanale nei giorni di Sabato e Domenica.

7 - Nelle aree del Mercato avente un numero di posteggi superiore a 5 e/o nelle immediate vicinanze devono individuarsi degli spazi riservati a servizi igienici ed alla installazione di telefoni pubblici ed, ove possibile al posteggio dei mezzi di trasporto degli operatori e dei consumatori.

8 - L'area del " Mercato del LUNEDI' " del " Mercato del GIOVEDI' " e del " Mercato del SABATO " è destinata alla vendita delle merci dei settori alimentare e non alimentare. Il Sindaco con proprio provvedimento deliberativo potrà stabilire, fatte salve le consuetudine esistenti, specializzati settori merceologici .

9 - Nell'ambito dei mercati, i posteggi, fatti salvi i mercati esistenti, sono dislocati dal Sindaco secondo criteri di ordine merceologico previa individuazione da parte del Consiglio Comunale dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché i criteri di assegnazione dei posteggi e loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

10 - Nel " Mercato del LUNEDI' " nel " Mercato del GIOVEDI' " e nel " Mercato del SABATO " il 7% del numero dei posteggi esistenti è riservato agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e al D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228; restano salvi i posteggi sino ad oggi assegnati.

ARTICOLO 4

POSTI FISSI E RELATIVE MISURE

1 - Per posteggio si intende l'intera superficie occupata dal banco di vendita, dalle attrezzature e dalle merci, ovvero tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun operatore.

2 - La lunghezza del prospetto dei posteggi è stabilita fino ad un massimo di metri lineari 8 ad eccezione di quelli occupati da , Automarket e mezzi attrezzati che può raggiungere al massimo metri lineari 14

3 - La profondità massima consentita (mezzo incluso) è di metri lineari 5 e fra un posteggio e l'altro vi devono essere brevi passaggi di cm. 50.

4 - La superficie dei singoli posteggi, può, comunque, essere ridotta temporaneamente, qualora ciò sia reso necessario da motivi di pubblica utilità o di sistemazione del mercato, se non è tecnicamente possibile operare dopo la chiusura del mercato.

ARTICOLO 5

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1 - I posteggi disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento e quelli che in futuro dovessero rendersi disponibili a seguito di ampliamento del mercato o per altra causa saranno assegnati con bando pubblico in virtù di una graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'art. 7 della legge in base all'ordine di precedenza sancita dal punteggio dei seguenti criteri:

- | | | |
|---|-------|------|
| a) titolare di autorizzazione per l'esercizio di attività commerciale di TIPO C: | punti | 1 |
| b) maggior numero di presenze nel mercato a decorrere dal 6° mese antecedente l'entrata in vigore della L.R. n. 2/96 così valutate: | | |
| - ogni 30 presenze | punti | 1 |
| - per frazioni di presenze superiori ai 2/3 di 30:
fino ad un massimo di punti 10; | punti | 1 |
| c) inizio attività tramite certificato di iscrizione al registro ditte di cui al R.D. 2011 del 1934, per ogni anno accumulato ininterrottamente:
fino ad un massimo di punti 10; | punti | 0,50 |
| d) carico familiare, per ogni familiare a carico moglie, figli minori, disabili qualunque sia la loro età: | punti | 1 |
| e) assenza di titolarità di posteggi in altri mercati | punti | 5 |

2 - I posteggi agli imprenditori agricoli saranno assegnati nell'ordine di precedenza secondo i seguenti criteri:

- | | | |
|---|-------|---|
| a) maggior numero di presenze nel mercato a decorrere dal 6° mese antecedente l'entrata in vigore della L.R. n. 2/96 così valutate: | | |
| ogni 30 presenze: | punti | 1 |
| per frazioni di presenze superiori ai 2/3 di 30:
fino ad un massimo di punti 10; | punti | 1 |
| b) carico familiare, per ogni familiare a carico, moglie, figli minori, disabili qualunque sia la loro età: | punti | 1 |
| c) inizio attività tramite certificato di iscrizione al registro ditte di cui al | | |

R. D. 2011 del 1934, per ogni anno accumulato ininterrottamente: fino ad un massimo di punti 10;	punti 0,50
d) assenza di titolarità di posteggi in altri mercati	punti 5

3 - La graduatoria costituirà oggetto di determinazione del Dirigente del Settore Commercio e sarà pubblicata all'Albo Comunale per giorni 30.

L' autorizzazione per la vendita sarà rilasciata entro e non oltre 30 giorni dall'esecutività, previa assegnazione dei posteggi effettuata secondo l'ordine di precedenza del concorrente nella graduatoria e sulla base della preferenza espressa dallo stesso.

ARTICOLO 6

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. R. 22 dicembre 1999 n. 28.

2 - L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge è efficace per il solo territorio del comune di Paternò ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio , sentita la Commissione di cui al successivo articolo 32;

3 - L' autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) della legge è efficace per il solo territorio del comune di Paternò ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio , sentita la Commissione di cui al successivo articolo 32;

4 - L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge è rilasciata, sentita la commissione di cui al successivo articolo 32, dal Dirigente del Settore Commercio del Comune di Paternò.

5 - L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

6 - L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita alla vendita degli stessi. Se il richiedente è in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione , l'autorizzazione abilita anche all'esercizio di tale attività.

7 - Il parere della Commissione comunale previsto al comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 18/95, come modificata con la L.R. n. 2/96 si intende favorevolmente reso decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

8 - La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 Gennaio 1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla autocertificazione. Il richiedente deve dare prova di possedere i requisiti di cui all' art. 3 della L. R. 28/99.

9 - Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 4 sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della

raccomandata. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità della maggiore età del richiedente.

10 - Il procedimento di rilascio deve essere definito nel termine massimo di giorni novanta. Trascorso detto termine in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta se si riferisce alle attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera c);

11 - Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esaminate secondo i criteri stabiliti nel precedente articolo 5;

12 - L'autorizzazione può essere rilasciata solo per un posteggio nello stesso mercato o fiera.

13 - Il Dirigente del Settore Commercio può rilasciare autorizzazioni stagionali per la commercializzazione dei prodotti agricoli, previo parere della Commissione di cui al successivo articolo 32 nelle aree individuate nelle allegate planimetrie così distribuite:

1) Via Vitt. Emanuele	All. A 33 Posteggio n. 1
2) Via G. Verga	All. A 34 Posteggi n. 2 e n. 3
3) Via Balatelle	All. A 35 Posteggio n. 4
4) P.zza Don Pino Puglisi	All. A 36 Posteggio n. 5
5) Corso Italia	All. A 21 Posteggi n. 6 e 7

14 - In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Dirigente del Settore Commercio, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

15 - Il Dirigente del Settore Commercio, che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca ai sensi dell'articolo 8 comma 11° della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

16 - Qualora in una fiera o mercato esistano posteggi non ancora assegnati, la richiesta del titolare di altro posteggio di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata della richiesta non risulti essere stato emesso bando pubblico per l'assegnazione di posteggi liberi. A tal fine, tra tutte le domande pervenute, sarà stilata una graduatoria con le modalità previste dall'articolo 5 del presente regolamento. La presentazione delle richieste deve avvenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione dei posti vacanti avvenuta ai sensi del comma 5 dell'articolo 8.

17 - Il titolare di posteggio, in possesso di autoveicolo attrezzato, qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente ad ospitarlo, ha diritto a che la stessa venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato, previo parere della commissione comunale di cui all'articolo 32.

18 - Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, il richiedente dovrà

fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo, mediante esibizione di copia autenticata o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 7

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 - Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

2 - L'autorizzazione è revocata

- a) nel caso di decadenza della concessione del posteggio;
- b) per perdita dei requisiti di cui all'art. 3 L. R. 28/99

3 - Il Dirigente del Settore Commercio , che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca ai sensi dell'art. 8 comma 11° della L.R. n. 18/95, come modificato dalla L.R. n. 2/96.

ARTICOLO 8

CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1 - Gli operatori che intendono ottenere un posteggio nel mercato, devono presentare domanda in carta resa legale diretta al Sindaco per raccomandata in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento, a tal uopo l'ufficio predisporrà apposita modulistica.

2 - La concessione del posteggio ha la durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.

3 - La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale.

4 - Ottenuta la concessione l'interessato dovrà provvedere al pagamento della T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dalla normativa e dal regolamento in materia.

5 - Ogni concessionario non può essere titolare di più di un posteggio nello stesso mercato. Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività. Ogni sei mesi l'Amministrazione renderà pubblica, tramite affissione all'albo pretorio, la disponibilità dei posteggi eventualmente rimasti liberi nei mercati (o per rinuncia o per decadenza o revoca) . Gli stessi decorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione saranno messi a concorso dopo gli eventuali adempimenti previsti dal precedente comma 16 dell'articolo 6.

6 - Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

7 - Sono esentati dall'obbligo di rimuovere gli ingombri coloro che esercitano la vendita di

ghiaccio e di prodotti ittici nei mercati di tipo A tranne che non sussistano motivate esigenze di pubblico interesse. In tale ipotesi, il Comune provvede, sentita la Commissione di mercato a destinare appositi locali od aree ricadenti nell'ambito del mercato o nelle immediate vicinanze, ove custodire detti ingombri.

8 - Il posteggio, temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti (spuntisti) che abbiano l'autorizzazione, per l'utilizzo dell'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lett. c) e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nella fiera o mercato di cui trattasi, così come rilevate dalla squadra annonaria. A tal fine verrà formulata apposita graduatoria con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le operazioni di assegnazioni agli spuntisti saranno le seguenti:

- 1) rilevazione della presenza degli spuntisti e formazione della graduatoria per relativo settore merceologico;
- 2) rilevazione delle assenze del mercato in oggetto;
- 3) chiamata nominativa della graduatoria valida per il mercato in oggetto, assegnando il posteggio vacante partendo sempre dal numero di posteggio più alto del settore merceologico interessato;
- 4) ripetizione della chiamata nominativa, ripartendo sempre dall'inizio della graduatoria per ogni successivo posteggio libero.

ARTICOLO 9

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1 - E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare o sospendere le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico interesse, incolumità e sicurezza pubblica.

2 - La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione amministrativa anche:

- a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle disposizioni generali relative alla concessione dell'area del posteggio contenute nell'allegato B del presente regolamento;
- b) per cessione dell'uso, anche temporaneo, del posteggio assegnato ad altri non avente titolo ad occuparlo;
- c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi (tredici giornate per ogni mercato settimanale) nell'arco dell'anno solare, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge. Nei casi di attività stagionale, il periodo di mancato utilizzo senza giustificato motivo, del posteggio assegnato è ridotto in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione. Non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state tempestivamente giustificate e documentate nonché le assenze per ferie. Il concessionario del posteggio che debba assentarsi per ferie o altro importante motivo, deve presentare comunicazione all'ufficio commercio almeno quindici giorni prima. Il periodo di ferie considerato dall'Amministrazione Comunale è quantificato in quattro settimane, ovvero per quattro edizioni del mercato settimanale.

3 - Accertato uno dei motivi indicati al comma precedente la revoca è immediata e la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, inviata all'operatore, che, entro trenta giorni dal ricevimento, è tenuto a produrre eventuali giustificazioni o memorie difensive.

4 - La sospensione potrebbe avere la durata da un minimo di due ad un massimo di cinque giornate di mercato e verrà comminata, dietro relazione degli agenti della squadra annonaria per le violazioni commesse dagli operatori agli articoli 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 e 22 nonché di qual si voglia violazione al presente regolamento che non sia diversamente sanzionabile dalla legge o da altre leggi specifiche.

5 - La recidiva per tre volte nella sospensione, comporta l'adozione del procedimento di revoca della concessione del posteggio.

6 - Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di attività stagionali, il periodo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto secondo il rapporto di un quarto.

7 - Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi all'Ufficio Commercio, che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

8 - L'ufficio comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica immediatamente all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

9 - In caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di analoga superficie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento dell'operatore.

ARTICOLO 10

SUBINGRESSO

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge regionale 28/99.

2 - Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio nel mercato è ammesso:

- a) per atto "tra vivi";
- b) per causa di morte a favore degli eredi testamentari o legittimi.

3 - Il trasferimento dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

4 - Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più, il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni ed attrezzature, posteggi compresi, per

mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.

5 - E' vietata la cessione a terzi del posteggio se non con l'azienda. In contravvenzione l'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.

6 - Ai sensi dell'art. 2557 del C.C. viene inibita la presenza per un periodo di cinque anni all'operatore cedente nel medesimo mercato di appartenenza.

ARTICOLO 11

RAPPRESENTANZA NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1 - I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentati da altra persona nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2 - La persona che assume la rappresentanza deve avere sempre in originale l'autorizzazione amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla alla forza pubblica, se richiesta.

3 - Ogni operatore, titolare di posteggio ed i suoi collaboratori devono munirsi di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Ufficio Commercio, recante i dati anagrafici ed il numero del posteggio, detto tesserino con foto del titolare, dovrà essere portato ben visibile.

ARTICOLO 12

VENDITA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1 - Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, nella misura del 7% del numero complessivo dei posteggi, all'interno dell'area mercatale, sempre che in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi dell'art. 4 D. lgs. 18/05/2001 n. 228.

2 - L'ufficio Commercio può disporre su segnalazione della Polizia Municipale Nucleo Annona, tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione, ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

ARTICOLO 13

DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

1 - Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco ed alle direttive impartite dai VV. UU., dagli organi sanitari e comunque dal personale incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la disciplina, la commerciabilità delle derrate, l'ordine e la pulizia dei mercati stessi.

2 - il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

3 - La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare alla Polizia Municipale.

4 - La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico - sanitarie, oltre che agli organi di Polizia di cui sopra è demandata anche all'azienda A.S.L..

5 - E' compito degli uffici decentrati, dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia quello di organizzare e consentire il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno dell'area del mercato.

6 - E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata;

7 - E' vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

8 - Nei mercati coperti è vietato insudiciare, guastare e deteriorare i muri, il suolo e gli impianti igienici, fare affissioni ed iscrizioni, o guastare e modificare gli impianti di presa d'acqua o di corrente e le fontanelle.

9 - Lo scarico ed il carico delle merci deve avvenire in modo da non intralciare l'attività del mercato, i mezzi adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature devono essere rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.

10 - E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esso adiacente, nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

11 - I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministrative, sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

12 - Nei mercati è vietato turbare l'ordine e la disciplina dei mercati stessi.

13 - E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo.

ARTICOLO 14

INGRESSO NEI MERCATI

1 - I concessionari ed i coadiutori possono accedere nei mercati un'ora prima dell'apertura al pubblico per lo scarico delle merci e trattenersi fino ad un'ora e mezza dopo la cessazione delle vendite per le operazioni di sgombro e pulizia.

ARTICOLO 15

OBBLIGHI DEI VENDITORI

1 - I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni;

2 - La merce esposta in vendita non può essere collocata ad una altezza superiore a mt 3,00 e comunque non inferiore a mt. 2,00 dal suolo, fermo restando la merce esposta sui banchi.

3 - I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono essere lasciati liberi per la circolazione dei consumatori e degli altri esercenti.

4 - I venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le relative attrezzature, l'area di vendita ed i passaggi adiacenti.

5 - Ogni posteggio deve essere munito di sacchi a perdere per la raccolta dei rifiuti.

6 - L'operatore deve, lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rimuovere da essa i rifiuti che vanno depositati negli appositi sacchi e lasciati all'interno del posteggio stesso.

7 - La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita, che deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, bene esposto alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.

8 - Le bilance devono essere ben visibili al pubblico.

9 - Le merci scadenti o di qualità inferiore non possono essere coperte con altre di qualità superiore.

10 - Non possono essere accesi fuochi tanto nell'area mercatale che nelle sue adiacenze.

11 - E' fatto assoluto divieto agli operatori del mercato far maneggiare agli acquirenti le merci che non sono lavabili o suscettibili di cottura.

12 - Al Comune è fatto obbligo di predisporre attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.

ARTICOLO 16

ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 - Nella parte anteriore del banco di vendita deve essere tenuta bene in vista, l'autorizzazione amministrativa.
- 2 - In caso di rappresentanza del concessionario dovrà essere tenuta esposta anche la lettera di comunicazione all'Ufficio Commercio, che rilascerà al rappresentante apposito tesserino di riconoscimento con foto.

ARTICOLO 17

CONTEGNO DEI VENDITORI

- 1 - Nell'attività di vendita devono essere usati da parte degli operatori modi cortesi verso il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.
- 2 - E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e compiere atti sconvenienti, tenere animali che non siano posti in vendita nel mercato.
- 3 - E' vietato ostacolare la libertà delle contrattazioni, di intromettersi, senza richiesta di parte, durante dette trattative e di spargere artificiose notizie allo scopo di provocare alterazioni di prezzi.

ARTICOLO 18

FRODI SUL PESO E SULLA QUALITA'

- 1 - Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella quantità che nella qualità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalla normativa in materia.

ARTICOLO 19

COLLOCAMENTO DELLE DERRATE ALIMENTARI

- 1 - Il Comune previo parere espresso dalle OO.SS. di categoria e sentita la Commissione, può prescrivere determinati tipi di banchi ed attrezzature da usarsi nei mercati.
- 2 - Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche così come stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
- 3 - Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le

caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.

4 - Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli adeguatamente attrezzati.

5 - Il commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica salvo che sia utilizzato da operatori con veicoli adeguatamente attrezzati.

6 - Le sostanze alimentari avariate o sofisticate debbono essere sequestrate e poste a disposizione delle autorità sanitarie. Nel caso in cui sussistono motivi di pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria ordina la distruzione dei prodotti sequestrati, previo campionamento (art. 20 D.P.R. 327/80).

7 - Le derrate alimentari poste in vendita nei mercati devono essere tenute in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

8 - Le merci debbono essere esposte al pubblico in modo ben visibile, di modo che il compratore non possa essere ingannato.

9 - Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto, è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 20

DIVIETI DI VENDITA

1 - Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle norme igienico-sanitarie, si intendono posti in vendita i prodotti che trovansi nell'area del posteggio.

2 - Non possono essere venduti e posti in vendita i prodotti non contemplati dalla "autorizzazione" rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

3 - I prodotti posti in vendita non previsti nell'autorizzazione sono soggetti a confisca.

4 - Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

ARTICOLO 21

VENDITA DI ANIMALI PER USO ALIMENTARE

1 - Nei mercati è proibito macellare, spennare o eviscerare animali; è, altresì, vietato indossare grembiuli insanguinati alla vista del pubblico. Il pollame dovrà essere posto in vendita già spennato e eviscerato, i conigli liberati dalle parti distali degli arti ed eviscerati.

2 - Le norme del presente articolo non sono applicabili ai prodotti ittici.

3 - Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

ARTICOLO 22

MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1 - E' fatto divieto agli operatori del commercio su aree pubbliche di effettuare allacciamenti agli impianti idrici ed elettrici esistenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2 - Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti.

3 - Nel caso che gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente si applicano le sanzioni previste dall'art.33.

ARTICOLO 23

FURTI ED INCENDI

1 - Il Comune non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei mercati.

ARTICOLO 24

ORARIO DEI MERCATI

1 - Le operazioni di vendita nei mercati di tipo B avranno inizio alle ore 08,00 e si concluderanno alle ore 14, 00 ; i mercati di tipo A e di tipo stagionale osserveranno gli orari di apertura e chiusura relativi agli esercizi commerciali a sede fissa stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

2 - Gli orari sono adeguati a quanto stabilito dalle ordinanze sindacali che, a norma di legge, disciplinano l'orario di vendita negli esercizi commerciali, per particolari periodi (art. 10 comma 4 L.R. 18/95).

ARTICOLO 25

TRASPORTO DELLE MERCI

1 - I veicoli che trasportano le merci destinate alla vendita non possono entrare nei mercati coperti, le merci debbono essere scaricate al di fuori dei mercati e trasportate all'interno a braccia o mediante carrello.

ARTICOLO 26

DIVISA DEI VENDITORI - TENUTA DEL POSTEGGIO

1 - I venditori debbono indossare abiti puliti e decenti, e possibilmente avere un camice grigio. Chi vende salumi, carni, formaggi, pasta e simili prodotti alimentari deve indossare un camice bianco sempre pulito.

2 - Le attrezzature del posteggio, le bilance, i pesi, i contenitori, etc... debbono essere sempre pulite.

3 - E' vietato tenere nel posteggio materiali che siano causa di cattivi odori e di esalazioni nocive.

ARTICOLO 27

ACCESSO VIETATO

1 - E' vietato l'accesso nei mercati ai venditori ambulanti abusivi, ai suonatori, ai saltimbanchi ed ai ciarlatani.

ARTICOLO 28

MAGAZZINI, STANDS, E BOXES

1 - I magazzini, gli stands ed i boxes esistenti nei mercati coperti di minuta vendita possono essere dati in concessione per il canone fissato dal Comune, dall'Ufficio Patrimonio, su richiesta dello Ufficio Commercio che rilascerà la relativa autorizzazione amministrativa.

2 - L'operatore che ha ottenuto la concessione deve provvedere a versare il canone secondo quanto disposto dal vigente regolamento in materia.

3 - A titolo di garanzia della regolare gestione il concessionario deve, inoltre, depositare alla Tesoreria del Comune una cauzione pari ad una trimestralità del canone annuo.

4 - All'atto della consegna dei magazzini e dei box ed alla fine della concessione dovrà essere redatto verbale, da parte del tecnico dell'Ufficio Patrimonio, descrittivo dello stato dell'immobile e delle attrezzature in esse contenute.

5 - I locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui sono ricevuti.

6 - In detti magazzini, stands e box dovranno essere vendute le merci autorizzate dal Comune.

ARTICOLO 29

CONTROLLO DELLE MERCI

1 - Gli organi di sorveglianza nei mercati hanno il diritto di prendere visione dei documenti riguardanti l'origine e la provenienza della merce esposta in vendita o comunque esistente nell'ambito del mercato.

ARTICOLO 30

TRAPASSI DI MERCE

1 - I trapassi di merce da un venditore all'altro sono vietati entro i mercati, salvo giustificati motivi e purchè non venga aumentato il prezzo di vendita.

ARTICOLO 31

DIVIETI

1 - Nei posteggi non possono essere tenuti materiali infiammabili il cui deposito non sia stato autorizzato nelle forme di legge.

2 - Non può essere consentito lo svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante nel raggio di 200 metri dai mercati, ad eccezione delle concessioni di suolo pubblico annuali preesistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.

ARTICOLO 32

COMMISSIONE COMUNALE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1 - Presso il Comune è istituita una commissione per il commercio su aree pubbliche, che è nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni, ed è così costituita:

- dal Dirigente del Settore Commercio , o suo sostituto con funzioni di Presidente;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- dal Capo Unità Operativa "Urbanistica" o da un suo delegato;
- da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- da un esperto dei problemi della distribuzione;
- dal rappresentante della C.C.I.A.A.

2 - Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario amministrativo dell' Ufficio Commercio.

3 - Alla predetta Commissione spetta l'espressione dei pareri previsti dalla legge entro il termine stabilito dalla stessa, trascorso il quale il parere si intende reso positivamente, nonché la formulazione della graduatoria di cui all'articolo 5.

ARTICOLO 33

SANZIONI

1 - Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche viene applicata la L. R. n. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, relative alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24.11.1981 n. 689.

3 - Salvo che leggi e particolari normative non prevedano diverse sanzioni, le violazioni a quanto prescritto al presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 34

COMMISSIONE DI MERCATO

1 - Presso ciascun mercato è istituita una commissione composta da 4 membri, eletti ogni 2 anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività e da un rappresentante dei commercianti in sede stabile, eletto dagli stessi.

2 - Sarà istituita a cura dell'ufficio designato dal Sindaco una lista unica nella quale può candidarsi ciascun operatore dello stesso mercato.

3 - L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco nella quale chiede di essere incluso nella lista; alla domanda deve allegare apposita dichiarazione, nella forma di legge vigente, inerente gli estremi della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione amministrativa nonché di essere in regola con il pagamento della TOSAP;

4 - L'Ufficio preposto alla ricezione delle domande di candidatura dovrà rilasciare relativa ricevuta.

5 - Il Sindaco pubblicizza mediante affissioni le modalità di elezione che sono dallo stesso stabilite al fine di un buon funzionamento della stessa commissione.

6 - Qualora non pervenissero candidature l'elezione avverrà tra rappresentanti del commercio in sede fissa designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.

7 - Saranno eletti i primi candidati che avranno riportato il maggior numero di voti sia per i commercianti su area pubblica che quelli in sede stabile.

8 - In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio la settimana successiva.

9 - L'Amministrazione mette a disposizione i locali e tutto l' occorrente per l'elezione di cui sopra.

10 - Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato sulla scheda.

11 - operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08,30 alle ore 13,00 del primo giorno utile decorsi trenta giorni dalla data della presentazione delle candidature.

12 - Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento del Mercato e dei servizi di cui dispone.

13 - Per quanto necessario al funzionamento della Commissione provvede l'Amministrazione Comunale con propri fondi, compresi i locali di riunione .

14 - Tutte le decisioni della Commissione dovranno essere verbalizzate su apposito registro sottoscritte e inviate al Sindaco.

15 - Non sono previsti gettoni di presenza.

ARTICOLO 35

SISTEMAZIONE AREE PER IL COMMERCIO DI TIPO A

1 - Le aree concesse per il commercio di tipo A debbono essere attrezzate dagli operatori con idonee strutture, in maniera tale che venga rispettato il pubblico decoro.

2 - Gli assegnatari delle aree per il commercio di tipo A per l'insediamento della relativa struttura devono rispettare le direttive emanate da questa Amministrazione con apposito regolamento .

ARTICOLO 36

REGOLARIZZAZIONE DEL MERCATO DI TIPO B IN ATTO ESISTENTE

1 - In sede di prima applicazione, in ottemperanza all'art. 8 bis della legge, i posteggi nel mercato già esistente, a richiesta degli interessati saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 09.01.1996 n° 2; ciò dovrà essere dimostrato allegando all'istanza in bollo indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Commercio i sotto elencati documenti:

- a) Atto notorio nel quale dovrà essere dichiarato di occupare il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/96.
- b) La concessione del suolo pubblico oppure ricevuta del pagamento della T.O.S.A.P. oppure altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli uffici competenti.

2 - Fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 37

COMMERCIO DI TIPO C

1 - L'attività commerciale in forma itinerante può avvenire previa autorizzazione amministrativa rilasciata dietro presentazione da parte dell'interessato della domanda con le stesse modalità di cui al precedente articolo 5.

2 - E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nei seguenti siti: Via Vittorio Emanuele Via G. B. Nicolosi, Via Emanuele Bellia, Via Garibaldi , Via Strano Via Monastero , Via Circumvallazione tratto tra Via Strano e Piazza Purgatorio. Corso Italia ed in tutte le Piazze del centro storico. La vendita in forma itinerante è consentita in tutte le altre vie del centro cittadino nel rispetto delle forme dettate dal presente regolamento.

3 - I titolari di autorizzazioni di tipo C non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno.

4 - Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.

5 - L'attività commerciale in forma itinerante dev'essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili.

6 - Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

7 - L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra di rifiuti di qualsiasi natura.

8 - E' fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi od altri rumori molesti.

9 - La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.

10 - Non può essere consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante nel raggio di mt. 200 dai mercati.

11 - E' fatto, inoltre, assoluto divieto di sostare nelle vicinanze di banche, uffici postali, gioiellerie, armerie, e simili. La distanza da detti luoghi non dovrà essere, comunque, inferiore a mt. 100.

12 - In nessun caso la sosta dev'essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo in aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

13 - La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco.

14 - Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico - sanitari.

ARTICOLO 38

RILASCIO NULLA OSTA ART. 2 COMMA 8 L. R. 18/95

1 - L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti di autorizzazione amministrativa di tipo C rilasciata da altri Comuni dell'Isola, è subordinato al rilascio del nulla osta previsto dal comma 8° dell'art. 2 della L.R. 18/95.

2 - Attesa l'assenza di discrezionalità nella concessione del sopradetto nulla osta esso è da intendersi soggetto alla disciplina prevista dall'art. 19 della legge 241/90 e dell'art. 22 L.R. 10/91 che ne stabilisce le modalità di applicazione nel territorio della Regione Siciliana.

3 - L'operatore che intende ottenere il nulla osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata A. R. almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore nonché il periodo per il quale è richiesto il nulla - osta.

4 - Il nulla osta rilasciato dal Comune avrà validità per il tempo in esso indicato e dovrà inoltre contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui al comma 3 ° dell'art. 8 della legge 1 marzo 1995 n. 18.

ARTICOLO 39

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi nazionali e regionali ed ai regolamenti comunali vigenti in materia.

ARTICOLO 40

1 - Il presente regolamento si compone di n. 40 articoli e disciplina le attività di cui alla L.R. 1.3.1995 n.18, come modificata dalla L. R. 8.1.1996, n. 2 e sostituisce il precedente adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 65 del 17/04/1998.

2 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI GENERALI

RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA

PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

La concessione dell'area del posteggio può essere rinnovata su istanza presentata dall'assegnatario tre mesi prima della scadenza.

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto dell'autorizzazione amministrativa allo stesso rilasciata.

La concessione può essere ceduta solo unitamente all'azienda commerciale nei modi di leggi vigenti.

L'occupazione del posteggio è subordinato al pagamento della TOSAP annuale nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia e dal relativo regolamento comunale.

La concessione decade se il concessionario non utilizza senza giustificato motivo il posteggio oggetto della presente per un periodo superiore a tre mesi per anno solare.

Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo se comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appartenenza del concessionario, con certificazione da presentarsi all'ufficio Commercio, che provvederà ad informare gli organi preposti alla vigilanza.

In caso di eliminazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro posteggio di analoga superficie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento all'operatore.

La concessione obbliga il concessionario:

- al pagamento della T . O . S . A . P . nella misura e con le modalità stabilite dalla norma e dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , la mancata osservanza di quanto sopra è causa di decadenza della stessa;
- al rispetto delle norme igienico - sanitarie;
- all'occupazione dello spazio assegnato per l'esercizio dell'attività commerciale e a non ingombrare aree poste al di fuori del proprio posteggio;
- di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti;
- ad indicare, in modo chiaro leggibile e bene esposto alla vista del pubblico, il prezzo di vendita delle singole qualità di merci oggetto della vendita;
- di esporre in modo ben visibile al pubblico le bilance;
- a non coprire le merci scadenti o di qualità inferiore con altre di qualità superiore;
- a tenere bene in vista l'autorizzazione amministrativa e il parere igienico - sanitario e in caso di rappresentanza del concessionario la lettera di comunicazione all'ufficio Commercio che rilascerà al rappresentante apposito tesserino.

La concessione obbliga infine il titolare al rispetto di tutte le altre norme che disciplinano la materia del commercio sulle aree pubbliche ed è soggetta a decadenza o revoca in base alle disposizioni vigenti e al Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche.